

“L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO”
D.LGS. N. 149 DEL 2015
entrato in vigore il 24 settembre 2015

Avv. Andrea Del Torto
Funzionario del Ministero del Lavoro
presso la DTL di Modena

Legge delega n. 183 del 10/12/2014

Decreti attuativi

I° parte

- 1) D.lgs. n. 22 del 04/03/2015 - sono introdotti i nuovi strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione: la nuova ASPI (NASPI), l'assegno di disoccupazione (ASDI), l'indennità per i collaboratori a progetto (DIS-COLL) ed il contratto di ricollocazione;
- 2) D.lgs. n. 23 del 04/03/2015 - sono introdotte le nuove tutele per i lavoratori illegittimamente licenziati, valide per i contratti a tempo indeterminato iniziati a partire dal 7 marzo 2015

II° parte

- 1) D.lgs. n. 80 del 15/06/2015 - sono introdotte nuove disposizioni relativamente alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
- 2) D.lgs. n. 81 del 15/06/2015 - contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro e della nuova normativa in tema di mansioni

Legge delega n. 183 del 10/12/2014

Decreti attuativi

III° parte

- 1) D.lgs. n. 148 del 14/09/2015 - reca le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
- 2) **D.lgs. n. 149 del 14/09/2015 - contiene le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale**
- 3) D.lgs. n. 150 del 14/09/2015 - riguarda le nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
- 4) D.lgs. n. 151 del 14/09/2015 - reca le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, nonché altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità

L'ispezione del lavoro

Definizioni:

Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che sono caratterizzate dalla finalità di tutelare, oltre che l'interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.

Attività di vigilanza.

A tutela della persona del prestatore di lavoro lo Stato svolge un'attività di vigilanza diretta a prevenire infrazioni e accertare eventuali violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. La vigilanza concerne tutti i rapporti di lavoro ed è di esclusiva competenza statale.

Lavoro sommerso

Definizione - per lavoro sommerso o lavoro nero s'intende il rapporto di lavoro per definizione invisibile, in quanto non dichiarato alle Autorità pubbliche.

Conseguenze del lavoro sommerso


- 1) Determina un'ingente sottrazione di risorse al prelievo contributivo e fiscale, in quanto il datore di lavoro non versa i contributi ed il lavoratore in nero non dichiara il suo reddito da lavoro; ciò comporta un innalzamento delle aliquote e l'aumento delle tasse a carico dei cittadini
- 3) Le imprese che ricorrono al lavoro sommerso svolgono una concorrenza sleale nei confronti di quelle aziende che operano nel rispetto della Legge
- 4) L'impiego di lavoratori in nero in Italia produce annualmente una evasione complessiva tra imposte e contributi pari a circa
25 MILIARDI DI EURO PARI A 1,5% DI PIL

Statistiche

- 1) numero lavoratori in nero stimati ogni anno è pari a circa 2.000.000
- 2) numero imprese con dipendenti: in Italia operano circa 1.600.000 imprese con dipendenti, per un totale di circa 13.000.000 di rapporti di lavoro
- 3) personale ispettivo (in forza nel 2014): 3086 Ispettori del Ministero del Lavoro e 354 Militari appartenenti al Comando Carabinieri Tutela del Lavoro
- 4) **Nel corso del 2014 sono state ispezionate 221.476 aziende** da Ministero del Lavoro, Inps e Inail.

Struttura

DECRETO 4 novembre 2014 - Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Attuale presenza sul territorio delle sedi periferiche del Ministero del Lavoro

DPCM 14/02/2014 n. 121 art. 14:

1. L'Amministrazione territoriale del Ministero e' articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui:

i) Quattro "Direzioni interregionali del lavoro" di seguito denominate DIL come di seguito individuate:

1. DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta;

2. DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;

3. DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;

4. DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.

ii) Ottantuno "Direzioni territoriali del lavoro" di seguito denominate DTL

IL PERSONALE ISPETTIVO

(Art. 6, D.Lgs. n. 124/2004)

- Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale in forza presso le direzioni del lavoro

Il personale ispettivo ministeriale ricopre la qualifica di pubblico ufficiale ed opera in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria " nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente "(art. 6, D.lgs n. 124/2004).

Da tale disposizione normativa emerge che il personale ispettivo ministeriale ricopre la qualifica di ufficiale di p.g. esclusivamente durante l'orario di servizio e solamente con riferimento alle materia di competenza.

Svolgimento dell'attività ispettiva

L'attività ispettiva prende avvio:

- a seguito di richiesta d'intervento presentata all'Ispettore di turno;
- su iniziativa della DTL;
- su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

L'accesso ispettivo in azienda

Riferimenti normativi e prassi:

- art. 13 del D.lgs. n. 124 del 2004;
- Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro del 15/01/2014
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 09/12/2010

IL POTERE DI ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 8, comma 2, del Dpr n. 520 del 1955:

" Gli Ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi da visitare i locali annessi ai luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge".

Principali ipotesi d'impedimento alla vigilanza

- Impedire al personale ispettivo di accedere nei luoghi di lavoro;
- tenere condotte dilatorie finalizzate ad eludere o ritardare l'attività ispettiva;
- turbare con minacce o comportamenti il regolare svolgimento dell'attività di accertamento;
- presenza non richiesta del datore di lavoro o del consulente nel corso dell'acquisizione, da parte del personale ispettivo, delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori o da terzi.

Codice di comportamento ad uso del personale ispettivo (art. 6)

Lo svolgimento della visita ispettiva

Obbligo di qualificarsi – art. 6:

Il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento.

In mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso non può avere luogo.

Codice di comportamento ad uso del personale ispettivo (art. 7)

Lo svolgimento della visita ispettiva

Principio di collaborazione – art. 7

I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto.

Ferme restando le finalità e le esigenze dell'accertamento, lo stesso è condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

Lo svolgimento della visita ispettiva

Informativa e assistenza all'ispezione – art. 8, commi 1 e 2

- 1. Il personale ispettivo ha l'accortezza laddove possibile, anche in relazione alle finalità dell'accertamento ispettivo, di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci.*
- 2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti ad impedire l'esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.*

Lo svolgimento della visita ispettiva

Informativa e assistenza all'ispezione – art. 8, commi 3 – 4 e 5

3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, **da un professionista abilitato** ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 nonché di rilasciare dichiarazioni. **L'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia la sua validità.**

4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che **il professionista sia in possesso di abilitazione**, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo.

5. In caso di constatato **esercizio abusivo della professione** di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo non consente al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione in corso.

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Procedura ispettiva – art. 9

1. Ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, **nell'identificazione delle persone presenti, nell'acquisizione delle dichiarazioni, nell'esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro.**
2. Gli accertamenti devono **concludersi nei tempi strettamente necessari**, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
3. **In caso di accesso breve** e nelle altre ipotesi individuate dall'Amministrazione la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza tra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle banche dati di cui all'art. 5, ove non sia ravvisabile alcun elemento indiziario di irregolarità.

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Corretta informazione – art. 10

Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dall'Amministrazione, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, c. 2, del D.lgs. n. 124 del 2004.

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Acquisizione ed esame di documenti – art. 11

- 1. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d'ufficio.*
- 2. L'esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato ovvero presso l'ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente o presso gli studi dei professionisti abilitati, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione.*
- 3. Ferma restando la verifica di tutta la documentazione utile ad un esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti oggetti di accertamento, ai fini dell'irrogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori, il personale ispettivo acquisisce esclusivamente la documentazione utile a comprovare le violazioni accertate e ad un eventuale contenzioso amministrativo e/o giudiziario.*

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Acquisizione delle dichiarazioni – art. 12, commi 1 -2 - 3 e 4

- 1. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nell'ambito della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).*
- 2. Il personale ispettivo valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire dichiarazioni utili all'accertamento **anche da parte di altri soggetti**.*
- 3. In relazione alla tipologia dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più unità ispettive, mentre il prosieguo e la definizione dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva. Tale circostanza deve risultare dal verbale unico.*
- 4. In sede di acquisizione di dichiarazioni **le domande devono essere rivolte in modo chiaro e comprensibile**.*

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Acquisizione delle dichiarazioni – art. 12, commi da 5 a 9

5. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi **lettura al dichiarante** affinché ne **confermi il contenuto** ovvero rilevi eventuali correzioni e **quindi lo sottoscriva**.
6. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori **non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista**.
7. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devono essere riportati nel verbale di acquisizione di dichiarazione.
8. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva devono essere riscontrate con **elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi**.
9. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato da parte del personale ispettivo. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l'eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto all'Amministrazione.

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Verbale di primo accesso – art. 13

1. Una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo rilascia il verbale di primo accesso, che deve riportare i contenuti previsti dall'art 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004. In particolare, ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel predetto verbale il personale ispettivo provvede ad effettuare l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego avendo cura di specificare le mansioni svolte ed ogni altra utile notizia sulle condizioni di lavoro.

Il codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro

Contenuto del verbale di primo accesso – art. 13, c. 1, del D.lg. N. 124 del 2004

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità' del loro impiego;*
- b) la specificazione delle attività' compiute dal personale ispettivo;*
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;*
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.*

Valenza probatoria del verbale di accesso ispettivo
art. 2700 c.c. e art. 10, c. 5, del d.lgs. n. 124 del 2004

- Atto pubblico;
- Per i relativi contenuti probatori fa piena prova di legge fino a querela di falso.
- Art. 2700 c.c. *“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*

Conclusione accesso ispettivo

Qualora al verbale di primo accesso ispettivo non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, l'ispezionato dovrà essere di ciò edotto mediante apposita “*comunicazione di regolare definizione degli accertamenti*” che contenga esplicita indicazione di come allo stato degli atti non siano emersi elementi di irregolarità idonei a provare la sussistenza di illeciti. (Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 2010).

Contestazione notificazione

art. 14 Legge n. 689 del 1981

"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, **gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.**

(...)

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

(....)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Verbale conclusivo degli accertamenti (art. 14, L. 689/81)

- La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni **dall'accertamento**.
- *“...la decorrenza del termine di 90 g.g. va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo dunque va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicitate nel verbale unico”.* (Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 2010).
- L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Verbale unico di accertamento e notificazione **Art. 13, c. 4, del D.lgs. n. 124 del 2004**

*All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un **unico verbale di accertamento e notificazione**, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.*

Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

- a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;*
- b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;*
- c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;*
- d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;*
- e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.*

Pagamento in misura ridotta

art. 16 Legge n. 689 del 1981


"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."

Obbligo del rapporto

art. 17 L. n. 689 del 1981

"Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (5/b)."

Conseguenze del verbale



ART. 1 – AGENZIA UNICA PER LE ISPEZIONI del lavoro denominata: *Ispettorato Nazionale del Lavoro*

Perché è stata istituita la nuova Agenzia ?

E' stata istituita al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

La nuova Agenzia, che integra i servizi ispettivi del Ministero lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

L'Ispettorato e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

Il personale ispettivo di Inps e Inail

L'Ispettorato **svolge le attività ispettive** già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria** secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

Art. 2 – Funzioni e attribuzioni dell'Ispettorato

- L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni :
 - a) **esercita e coordina su tutto il territorio nazionale**, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la **vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché' legislazione sociale**, ivi compresa la **vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, nei limiti delle competenze già' attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi ;
 - b) **emana circolari interpretative** in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché' direttive operative rivolte al personale ispettivo;

Art. 2 – Funzioni e attribuzioni dell'Ispettorato

L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni :

- c) **propone**, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **gli obiettivi quantitativi e qualitativi** delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- d) **cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo**, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
- e) **svolge le attività' di prevenzione e promozione della legalità' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;**
- f) **esercita e coordina le attività' di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale ;**

Art. 2 – Funzioni e attribuzioni dell'Ispettorato

- L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni :
 - g) **svolge attività' di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare** e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività' di vigilanza;
 - h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità' dell'attività' di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
 - i) **svolge ogni ulteriore attività', connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive**, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività' istituzionali delle predette amministrazioni ;
 - m) **ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale** al fine di assicurare l'uniformità' di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Funzioni dell'Ispettorato – art. 6 comma 6 lett. a)

Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1:

a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014 n. 121 (regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro);

Funzioni dell'Ispettorato – art. 6 comma 6 lett. a)

Articolo 15 del DPCM 14 febbraio 2014 n. 121 – compiti delle DIL;

Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:

- a) al coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell'ambito territoriale di competenza;
- d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;

Funzioni dell'Ispettorato – art. 6 comma 6 lett. a)

Articoli 15 del DPCM 14 febbraio 2014 n. 121 – compiti delle DIL;

Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:

e) a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio:

i) monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale, e dell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;

•ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;
iii. monitorando gli indicatori di contesto.

Funzioni dell'Ispettorato – art. 6 comma 6 lett. a)

Articoli 16 del DPCM 14 febbraio 2014 n. 121 – compiti delle DTL:

- a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- c) tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
- d) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge;

Funzioni dell'Ispettorato – art. 6 comma 6 lett. a)

Articoli 16 del DPCM 14 febbraio 2014 n. 121 – compiti delle DTL:

- e) controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- f) mediazione delle controversie di lavoro;
- g) certificazione dei contratti di lavoro;
- h) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

La dislocazione sul territorio dell'ispettorato

Con i decreti di cui all'art. 5 comma 1 viene altresì individuata la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato.

Art. 3 – Organi dell'ispettorato

Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

- il direttore;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori.

Art. 4 – Il Direttore dell'Ispettorato

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. **Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato.** Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. E' inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 4 – Il Consiglio di amministrazione

- **Il consiglio di amministrazione**, convocato dal componente che svolge le funzioni di **presidente**, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il **direttore dell'Ispettorato**.

Il consiglio di amministrazione, nominato con Decreto del Ministro del Lavoro, è composto da 4 Dirigenti Generali di cui 2 nominati, rispettivamente, dall'Inps e dall'Inail.

Art. 4 – Il Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del codice civile.

Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del Lavoro, è composto di 3 membri di cui 2 in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio sono scelti tra Dirigenti non generali.

Art. 5 – Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

Art. 6 – Disposizioni in materia di personale

La dotazione organica dell'Ispettorato, **non superiore a 6357 unita'** ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, e' definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unita' di personale già' in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area le la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Art. 6 – Comando Carabinieri Tutela del Lavoro

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato e' istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il «Comando carabinieri per la tutela del lavoro». L'attività' di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché' il coordinamento con l'Ispettorato e' assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché' mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì' un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente da dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività' cui sono adibiti.

Art. 7 – Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza

Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 **sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.** Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale.

Art. 9 – Rappresentanza in giudizio

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'Ispettorato può' farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri Funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, e' fatta salva la possibilità' per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità' stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 9 – Rappresentanza in giudizio Spese

In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, **con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.**

Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie.

I ricorsi amministrativi

Nuovo - Art. 16 del D.lgs. n. 124 del 2004
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro

1. Nei confronti della **ordinanza-ingiunzione** emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.

Nuovo - Art. 16 del D.lgs. n. 124 del 2004
post 14 sett. 2015
Ricorsi al Direttore della sede Territoriale dell'Ispettorato

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi **atti di accertamento** adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

I ricorsi amministrativi

Nuovo - Art. 16 del D.lgs. n. 124 del 2004
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro

2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

**Nuovo - Art. 16 del D.lgs. n. 124 del 2004
post 14 sett. 2015
Ricorsi al Direttore della sede Territoriale
dell'Ispettorato**

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto;

I ricorsi amministrativi

Nuovo - Art. 16 del D.lgs. n. 124 del 2004
Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro

**Nuovo - Art. 16 del D.lgs. n. 124 del 2004
post 14 sett. 2015
Ricorsi al Direttore della sede Territoriale
dell'Ispettorato**

3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

I ricorsi amministrativi

Art. 17 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro

1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Nuovo - Art. 17 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

I ricorsi amministrativi

Art. 17 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro

2. Tutti i ricorsi avverso **gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni** delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività

Nuovo - Art. 17 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

2. Tutti i ricorsi avverso **gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro**, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

I ricorsi amministrativi

Art. 17 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro

Nuovo - Art. 17 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1^o settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.

Il potere di sospensione dell'attività imprenditoriale

Riferimenti normativi e prassi:

- Art. 14 del D.lgs. n. 81 del 2008;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 33 del 10/11/2009 e circolare n. 26 del 2015

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Effetti del provvedimento di sospensione nei confronti del trasgressore:

- 1) sospensione a tempo indeterminato dell'attività imprenditoriale;
- 2) pagamento, ai fini della revoca del provvedimento interdittivo, di una somma aggiuntiva pari ad € 3200,00 nei casi di violazioni gravi e reiterate in materia di sicurezza sul lavoro;
- 3) pagamento, ai fini della revoca del provvedimento interdittivo, di una somma aggiuntiva pari ad € 2000,00 nei casi di sospensione dell'attività per impiego di personale "in nero";
- 4) sempre ai fini della revoca del provvedimento il trasgressore è tenuto a regolarizzare tutte le irregolarità che hanno portato all' emissione del provvedimento sospensivo dell' attività imprenditoriale;
- 5) emissione da parte delle competenti amministrazioni di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per un determinato periodo.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Gli organi di vigilanza competenti ad emettere il provvedimento di sospensione sono:

a) con riferimento al potere di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratori "in nero", è competente ad emettere il relativo provvedimento di sospensione il solo personale ispettivo del Ministero del Lavoro;

b) con riferimento al provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro vi è:

1) una competenza generalizzata in capo al personale ispettivo delle Asl (Legge n. 833 del 1978);

2) una competenza concorrente con le Asl del personale ispettivo del Ministero del Lavoro relativamente a determinate attività imprenditoriali (art. 13 del T.U.): nel settore delle costruzioni edili e del genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Dpcm su proposta del Ministro del lavoro.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Le 2 ipotesi di sospensione dell'attività:

- 1) Per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- 2) In presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Ambito di applicazione: datori di lavoro imprenditori;

L'impiego di lavoratori in nero. Come si calcola la percentuale del 20% sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento ? Occorre fare riferimento ai soli lavoratori presenti sul luogo di lavoro . Esempio se all'interno di una azienda viene rilevata la presenza di 10 lavoratori di cui 3 in nero, la percentuale andrà calcolata su base 10. Pertanto, il numero di 3 lavoratori in nero rappresenta il 30% del totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, percentuale quest'ultima sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento. **Lavoratore in nero** è quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Sospensione per **impiego di lavoratori in nero**:

Sia a seguito di accesso ispettivo

Sia su segnalazione inviata alla DTL competente per territorio dalle amministrazioni pubbliche, che, secondo le loro rispettive competenze, hanno accertato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento interdittivo. (c.d. sospensione d'ufficio da disporre entro 7 g.g. dalla data dell'accertamento).

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

2) Accertamento relativo alla sussistenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

a) con riferimento alle “**gravi**” violazioni, in attesa che l'individuazione delle stesse avvenga con apposito decreto del Ministro del Lavoro, occorre fare riferimento all'allegato I del T.U.;

b) mentre, con riferimento al requisito della “**reiterazione**” l'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che si ha reiterazione quando: “ *nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetta più violazioni della stessa indole*”.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Discrezionalità del personale ispettivo

Il personale ispettivo può sospendere un'attività imprenditoriale qualora sussistano i presupposti di legge.

Vi sono poi alcune situazione in presenza delle quali il Ministero del Lavoro, con circolare n. 33 del 2009 ha ritenuto **opportuno** non procedere alla sospensione dell'attività.

In particolare:

1) qualora la sospensione dell'attività per impiego di lavoratori "in nero" rechi un grave danno agli impianti e alle attrezzature ovvero un grave danno ai beni (e.s. allevamento animali ecc.);

Situazioni comuni ad entrambi i presupposti della sospensione:

2) qualora la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o dei terzi (e.s. scavi aperti in strada trafficata);

3) qualora la sospensione possa compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico (e.s. attività di fornitura di acqua – gas ecc.)

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Decorrenza del provvedimento di sospensione

A) Con riferimento al presupposto relativo all'impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del personale presente in azienda - gli effetti del provvedimento di sospensione decorrono dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello dell'accesso ispettivo.

Oppure si ha la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale qualora:

- 1) vi sia un pericolo imminente;
- 2) oppure un grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi.

In tutti i settori produttivi il provvedimento di sospensione ha decorrenza dalla cessazione dell'attività in corso che non può essere utilmente interrotta; salvo anche in questo caso che vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi nel qual caso opera immediatamente.

B) Mentre con riferimento al presupposto relativo alle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, la sospensione dell'attività opera immediatamente.

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Inottemperanza al provvedimento di sospensione:

Al fine di verificare l'ottemperanza al provvedimento di sospensione il personale ispettivo trasmette copia del provvedimento di sospensione al presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri, alla Questura ed al Comune del luogo ove si trova l'unità locale interessata dal provvedimento di interdizione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:

1) con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione dell'attività per violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro;

2) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2740,00 ad € 7014,40 nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La revoca della sospensione presuppone:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento della somma aggiuntiva pari ad € 2000,00 (ipotesi di sospensione per lavoro irregolare);**
- b) il ripristino di regolari condizioni di lavoro, con riferimento alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e il pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 3200,00 (ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).**

IL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Ricorsi avverso il provvedimento di sospensione:

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. avverso il provvedimento di sospensione emesso dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro è ammesso ricorso entro 30 gg. al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente (ora Direttore della DIL territorialmente competente);

mentre avverso il provvedimento di sospensione emesso dal personale ispettivo delle Asl è ammesso ricorso , negli stessi termini, al presidente della Giunta regionale.

In entrambi i casi qualora nel termine di 15 gg. dalla notifica del ricorso non sia stata alcuna pronuncia da parte degli organi aditi si ha il c.d. **silenzio incidente** e pertanto il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Maxisanzione per lavoro sommerso art. 22 del D.lgs. n. 151 del 2015

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo*
- b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;*
- c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.*

Maxisanzione per lavoro sommerso

Sanzione per ogni lavoratore occupato in nero:

1) da € 1500 a € 9000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni;

1) esempio: 30 giorni di lavoro nero

- € 3000,00 (misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981)

- In caso di ottemperanza alla diffida € 1500 (misura minima)

2) da € 3000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore dal 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;

2) esempio: 60 giorni di lavoro nero

€ 6000,00 – (misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981)

In caso di ottemperanza alla diffida € 3000 (misura minima)

Maxisanzione per lavoro sommerso

Sanzione per ogni lavoratore occupato in nero:

3) **da € 6000 a € 36.000** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro;

da verbale ex art. 16 della L. n. 689 del 1981

3) esempio: 300 giorni di lavoro nero

€ 12.000 (misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981)

In caso di ottemperanza alla diffida

€ 6000 (misura minima)

• n.b. gli importi sanzionatori sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o di minori di età non lavorativa e rispetto ad essi non trova applicazione la procedura di diffida.

Maxisanzione per lavoro sommerso

La procedura di diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124 del 2004

Ai fini della regolarizzazione della violazione il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti relativi al rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore in nero risultato ancora in forza nel corso dell'accesso ispettivo:

istituzione del LUL (nel caso in cui non abbia nessun dipendente oltre il lavoratore in nero da regolarizzare); oppure, se ha già istituito il Lul, il datore di lavoro è tenuto a registrare il lavoratore occupato irregolarmente nel Libro unico del lavoro;

consegna della lettera di assunzione al lavoratore in nero regolarizzato;

comunicazione al Centro per l'impiego;

pagamento dei contributi e premi relativi all'intero periodo di occupazione irregolare

stipulazione di un contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato, anche a tempo parziale** con riduzione dell'orario non superiore al 50%, o con contratti **a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;**

mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non **inferiore a “tre mesi”**.

Maxisanzione per lavoro sommerso

La procedura di diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124 del 2004

L'ottemperanza alla diffida deve avvenire **entro 120 giorni dall'avvenuta notifica del verbale unico**. A tal fine il datore di lavoro deve provare all'organo di vigilanza di aver effettuato i seguenti adempimenti:

regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in “nero”- secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi;

la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma;

il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno *"tre mesi"* e cioè almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;

il pagamento della maxisanzione in misura minima